

Statuto della FISM – Associazione delle Scuole Autonome dell'Infanzia UDINE

La Federazione delle Scuole Materne non statali della Provincia di Udine, costituita in data 17 aprile 1969 in Udine, è retta dal seguente statuto.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione delle scuole per l'infanzia, autonome, paritarie e private, che assume la denominazione "FISM - Associazione delle scuole autonome dell'infanzia ETS", con sede in Udine e durata illimitata.

ART. 2

L'Associazione è l'associazione degli enti gestori delle scuole operanti in provincia di Udine - comunque ordinati - operanti per il fine della educazione armonica del bambino secondo la concezione cristiana della persona, della famiglia, della comunità, nel rispetto del primario dovere-diritto educativo dei genitori

ART. 3

L'Associazione opera per promuovere il modello istituzionale, pedagogico e organizzativo delle "scuole autonome della comunità", definito dell'infanzia per lo sviluppo di una cultura educativa rispondente ai bisogni e ai valori delle comunità locali, dell'autonomia e della partecipazione, conformemente ai principi di cui all'art. 2.

L'associazione, in un quadro di rispetto e di tutela dell'autonomia statutaria degli enti gestori associati, ne promuove il ruolo di istituzioni educative, sostenendo e assistendo gli enti gestori nell'adempimento della loro funzione. L'Associazione può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi analoghi, affini o complementari.

ART. 4

L'associazione opera, senza fini di lucro, per il conseguimento dei propri scopi e per sostenere l'azione delle scuole associate e svolge i seguenti servizi:

- a - fornire agli enti associati interventi e assistenza sul piano pedagogico-didattico, culturale, sociale, gestionale per lo svolgimento qualificato del loro servizio scolastico;
- b - concordare con le scuole specifici programmi pedagogici didattici elaborati in conformità ai fini di cui all'art.3;
- c - svolgere funzioni e compiti di programmazione, di coordinamento, di formazione, studio, sperimentazione, innovazione, diffusione in ordine alle questioni di cui ai commi precedenti del presente articolo;
- d - curare il coordinamento pedagogico-didattico dell'azione educativa delle scuole;
- e - promuovere la qualificazione professionale e la formazione permanente degli operatori delle scuole dell'infanzia;
- f - fornire assistenza e consulenza amministrativa e finanziaria;
- g - promuovere l'informazione e l'aggiornamento gestionale dei componenti gli organi di gestione delle scuole dell'infanzia;
- h - favorire il coinvolgimento dei genitori nella gestione delle scuole dell'infanzia e nella migliore definizione delle funzioni educative scolastiche delle scuole stesse;
- i - favorire la presenza del volontariato;
- l - rappresentare e tutelare le scuole associate nei rapporti con le autorità, istituzioni e, per i rapporti di lavoro, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 5

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) fondata in data 1° marzo 1974, con sede in Roma. Essa potrà aderire inoltre a altre istituzioni compatibili che a livello locale possano favorire la migliore realizzazione dei propri scopi.

ART. 6

Per aderire all'associazione gli enti di cui all'art.1 del presente statuto devono presentare domanda al

Consiglio Direttivo dell'associazione, che delibera salvo il ricorso all'Assemblea in caso di diniego.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE

Possono far parte dell'associazione gli enti gestori di scuole dell'infanzia e servizi per la prima infanzia autonomi, della provincia di Udine, operanti senza fine di lucro, che accettino il presente statuto e lo statuto F.I.S.M., i relativi regolamenti e deliberazioni degli organi dell'associazione, e ne assumano i relativi diritti e doveri, pur conservando la loro autonomia statutaria, pedagogica ed amministrativa e quindi la responsabilità della propria gestione ed amministrazione. In particolare i soci assumono l'obbligo di partecipare all'attività dell'associazione, di concorrerne al finanziamento mediante il versamento della quota sociale e di eventuali contributi straordinari. L'adesione ha valore fino a che non sia stata accolta dal consiglio la eventuale domanda di recesso ed abbia assolto a tutti gli impegni finanziari determinati in base al presente statuto.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da quote associative annuali, ordinarie e straordinarie;
- da eventuali contribuzioni pubbliche e private;
- da eventuali altri beni acquisiti dall'associazione;
- da eventuali donazioni o erogazioni.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea provinciale, costituita dai legali rappresentanti delle istituzioni associate. Ad ogni rappresentante spetta un voto. Il rappresentante può a sua volta farsi sostituire, mediante delega scritta, da un proprio collaboratore, possibilmente membro del Consiglio della scuola o comitato di gestione o del Consiglio Pastorale, o delegando altra scuola dell'infanzia associata. Non è ammessa più di una delega.

All'Assemblea partecipano anche, con solo diritto di parola, i consiglieri provinciali, regionali e nazionali della FISM residenti in provincia e i genitori eletti in rappresentanza delle scuole dell'infanzia associate nel Consiglio Provinciale Scolastico.

L'assemblea è preceduta da riunioni dei legali rappresentanti delle scuole materne associate, regolarmente convocate dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, per ambiti territoriali previamente individuati dall'Assemblea dei Soci (in relazione alla singola delibera da adottare). Le riunioni sono valide ed efficaci con qualsiasi numero di partecipanti e, in particolare, provvedono a designare i propri candidati al Consiglio Direttivo.

- il Consiglio Direttivo, composto da otto consiglieri eletti ogni tre anni dall'Assemblea con voto limitato (anche in base alla sede del singolo associato) a un candidato soltanto per ciascuno degli otto ambiti territoriali predetti. Risultano eletti i candidati, legali rappresentanti o loro delegati, che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione a ciascuna votazione relativa al singolo ambito territoriale. Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, con diritto di parola, il presidente della commissione provinciale pedagogica didattica, se costituita, il coordinatore provinciale pedagogico didattico, ed inoltre il Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano e fino a non più di 4, che il consiglio può cooptare tra i docenti delle scuole associate tra quelli designati dagli stessi nell'ambito delle zone di cui sopra e/o fra i consiglieri provinciali regionali, nazionali dell'associazione e della FISM non più in carica, di cui almeno due tra i docenti.

- Il Presidente, eletto dall'Assemblea ogni tre anni.

- Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea anche al proprio esterno ogni tre anni, composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti.

L'Assemblea Provinciale inoltre elegge, secondo quanto previsto dallo statuto FISM e dal Regolamento regionale, i consiglieri regionali di propria spettanza.

Tutte le cariche sono gratuite, salva la rifusione delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

All'Assemblea provinciale dei soci sono attribuiti i seguenti compiti:

- eleggere gli organi sociali come definito dall'art.9;
- approvare il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni dell'associazione redatti per

anno solare dal Consiglio direttivo;

- deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, che in ogni caso non potrà mai essere distribuito ai soci o agli amministratori;
- determinare la quota associativa ordinaria da corrispondere da parte degli associati, eventuali quote associative straordinarie connesse a specifiche e/o particolari esigenze; l'Assemblea può delegare il Consiglio direttivo a deliberare in merito, in base al bilancio di previsione adottato;
- adottare il piano annuale di attività dell'Associazione proposto dal Consiglio direttivo in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea stessa;
- approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche tranne quelle del presente statuto necessarie all'adeguamento a norme fiscali o agevolative;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, definendo in ordine alla liquidazione delle eventuali attività o passività residue.
- deliberare sull'eventuale esclusione di un socio dalla stessa per gravi motivi, sulla base di una proposta del Consiglio Direttivo, che nel frattempo può sospendere dall'attività sociale il socio interessato, che a sua volta può inviare una propria nota difensiva sia al Consiglio Direttivo che all'Assemblea stessa.
- deliberare sull'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi analoghi, affini o complementari, anche con la maggioranza semplice degli intervenuti all'assemblea ordinaria o straordinaria, demandando al Consiglio Direttivo l'onere della nomina del rappresentante dell'associazione per le pratiche relative alle predette operazioni

ART. 11

L'Assemblea si riunisce in provincia di Udine in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. Su richiesta di un decimo dei soci o per deliberazione del Consiglio direttivo si convoca in sessione straordinaria. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa, il quale nomina un segretario e due scrutatori all'inizio dei lavori assembleari. L'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza dei soci. Non raggiungendo la maggioranza, la riunione è valida, in seconda convocazione, almeno dopo un'ora dall'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni assembleari - comprese le modifiche statutarie - è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo quelle riguardanti le persone.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri:

- formare i bilanci e stendere le relative relazioni e tutte le altre proposte di deliberazione dell'Assemblea provinciale, per quanto di competenza della medesima, dandone quindi esecuzione;
- deliberare ogni iniziativa atta a dare attuazione agli scopi sociali dell'associazione e a migliorare la qualità dei servizi offerti alle associate;
- assumere tutte le deliberazioni e gli eventuali altri provvedimenti di carattere sociale, patrimoniale, amministrativo e finanziario, necessari per la gestione dell'associazione, compresi quella del personale, quella finanziaria ed il movimento delle associate;
- assumere e licenziare il personale dipendente
- promuovere e gestire il coordinamento pedagogico-didattico e quello amministrativo delle istituzioni associate;
- promuovere e gestire iniziative e strumenti di informazione, di aggiornamento professionale degli amministratori, dei docenti e dell'altro personale delle scuole materne associate.
- costituire una commissione provinciale pedagogica didattica e ogni altra commissione ritenuta opportuna
- delegare al Presidente del Consiglio Direttivo, od in caso di suo impedimento al Vice Presidente del Consiglio Direttivo, la rappresentanza dell'associazione in caso di assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi analoghi, affini o complementari
- nominare il coordinatore pedagogico didattico provinciale e locale, se non nominati diversamente da parte dei docenti interessati;

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno con scheda segreta il vice-presidente e, su proposta del presidente, affida gli incarichi di settore opportuni per una migliore gestione dell'associazione. Il Consiglio direttivo nomina il segretario verbalizzante, che non può essere un dipendente.

ART. 13

Il Consiglio direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno ogni due mesi e quando un terzo dei consiglieri lo richiedono. La sessione del Consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri eletti. Sono invitati alle sedute del Consiglio direttivo i consiglieri regionali e nazionali residenti nella provincia e ogni altro rappresentante o esperto ritenuto utile per la migliore gestione dell'associazione.

ART.14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione nei confronti dei soci, dei terzi e delle Autorità. Convoca le riunioni dell'Assemblea, convoca e presiede quelle del Consiglio Direttivo, firma la corrispondenza, salvo delega, e gli atti dell'associazione, stabilisce preventivamente l'Ordine del Giorno per la seduta dell'Assemblea e del Consiglio, dirige l'attività dell'associazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, avvalendosi della collaborazione del personale dipendente.

In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione successiva, di quanto determinato. Può delegare il vice-presidente e/o altro consigliere o altro collaboratore ad esercitare proprie funzioni, previa approvazione del Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il vice-presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni del Presidente. In caso di dimissioni del presidente il vice presidente convoca l'Assemblea dei soci per provvedere all'elezione di un nuovo presidente per la durata residua del mandato. Il Presidente, od in caso di suo impedimento il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, potrà sottoscrivere gli atti di assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi analoghi, affini o complementari in nome e per conto dell'associazione, e potrà rappresentarla per tutti gli atti nei quali l'associazione stessa venga chiamata ad esprimere il proprio assenso o consenso, data la sua qualità di legale rappresentante dell'associazione.

ART. 15 - DURATA DEL MANDATO

Il presidente, i consiglieri e i revisori dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per non più di tre mandati.

ART. 16 - SEGRETARIO

Il dipendente nominato dal Consiglio Direttivo Segretario è responsabile della regolare tenuta di tutti gli atti e registri sociali previsti dalla legge o dallo statuto. Esegue tutte le deliberazioni degli organi sociali dell'associazione, effettua le entrate e gestisce le spese ordinarie dell'associazione. Può essere autorizzato a sottoscrivere per conto dell'associazione la corrispondenza dell'ufficio gli atti contabili e gli atti di ordinaria amministrazione nei rapporti di conto intrattenuti con gli istituti bancari e/o con l'amministrazione postale. Partecipa, alle riunioni di tutti gli organi deliberativi dell'Associazione.

ART. 17 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'amministrazione dell'associazione e, in caso di richiesta, su quella di singole amministrazioni delle scuole e presenta al Consiglio direttivo le sue conclusioni. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e possono prendere visione di tutti gli atti dell'associazione. Ai Revisori dei conti possono attribuirsi anche funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che intervenissero tra gli associati, su deliberazione di volta in volta del Consiglio direttivo.

ART. 18 - DIMISSIONI E DECADENZA DI CONSIGLIERI

Nel caso venissero a mancare per dimissioni o per altri motivi uno o più consiglieri eletti il Consiglio direttivo ne delibera la sostituzione con il primo dei non eletti. La prima Assemblea provinciale successiva è chiamata a ratificare la deliberazione suddetta, o, in carenza, ad eleggere un nuovo consigliere per la residua durata del mandato. Se invece è l'intero Consiglio direttivo a dimettersi, il Presidente deve convocare subito l'Assemblea provinciale, alla quale compete di respingere le dimissioni o accettarle e di procedere alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Intanto però il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Se l'Assemblea non riuscisse ad eleggere il nuovo Consiglio direttivo, nominerà

almeno una commissione di tre persone competenti, coll'incarico di curare l'amministrazione ordinaria e di convocare una nuova Assemblea provinciale, entro tre mesi, per eleggere gli organi direttivi. I Consiglieri provinciali che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti. dal consiglio stesso.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per sciogliere l'associazione è necessaria la convocazione apposita dell'Assemblea con avviso personale a mezzo raccomandata - con avviso di ricevuta - a tutti i membri della medesima e con la presenza e voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti degli enti associati, i quali votano a scheda segreta. La proposta di scioglimento deve essere formulata con apposito ordine del giorno da parte del Consiglio direttivo

ART. 20

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo dell'associazione verrà devoluto ad un ente o istituzione con finalità analoghe.

ART. 21

Il consigliere eletto dall'Assemblea dei Soci su delega del legittimo rappresentante dell'ente gestore, quando questa non sia stata confermata, resta in carica per l'intera durata del mandato salvo proprie dimissioni o dichiarazioni di decadenza.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti norme di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE